

ALLEGATO A

CRITERI E MODALITÀ PER L'ASSEGNAZIONE E L'UTILIZZO DELLE RISORSE PER IL SOSTEGNO ALL'AFFIDAMENTO FAMILIARE

1. PREMESSA

La legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, sancisce il diritto fondamentale per il minore di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia ed in un ambiente idoneo. Laddove ciò non sia possibile, il minore è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno.

Qualora non possa realizzarsi l'affidamento a terzi, è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare.

La Regione Lazio, conformemente alla previsione normativa statale, sostiene l'inserimento del minore in comunità di tipo familiare come strumento sussidiario, in tutti quei casi in cui non è possibile realizzare interventi di affidamento familiare

2. L'AFFIDAMENTO FAMILIARE

L'affidamento familiare, nell'ipotesi del legislatore, è un aiuto temporaneo che viene offerto al minore ed alla sua famiglia in difficoltà. Esso si realizza accogliendo il minore in un altro nucleo familiare, per il tempo necessario alla sua famiglia, quella che con termine tecnico è definita famiglia d'origine, per risolvere i problemi che ne impediscono il corretto espletamento delle funzioni genitoriali.

Tale istituto si richiama ad una pratica di solidarietà antica, sempre più rara nella realtà metropolitana, in cui una famiglia vicina affettivamente a quella in difficoltà o un parente della stessa, in modo spontaneo, si prende cura di un bambino, il/i cui genitore/i versano in un momento di particolare disagio (personale, economico, affettivo....) . L'obiettivo dell'affidamento resta dunque il ricongiungimento del minore con la famiglia d'origine ed è proprio in considerazione di questa finalità che, a differenza dell'istituto dell'adozione, prevede il mantenimento dei rapporti tra il minore e la propria famiglia.

Allontanare un bambino dalla propria famiglia è chiaramente una scelta dolorosa, messa in atto in situazioni gravemente pregiudizievoli per il minore, motivata dalla necessità di tutelare i suoi diritti. L'affidamento familiare è una risposta al disagio di una famiglia,

in alternativa all'istituzionalizzazione, con la convinzione che solamente in un'altra famiglia il bambino possa trovare un ambiente in cui intrecciare relazioni affettive significative che ne rendano possibile la crescita personale, emotiva e relazionale con il mondo esterno.

L'affidamento familiare può essere:

- a) consensuale: quando la famiglia d'origine del minore è consenziente. In tal caso l'affidamento è disposto dai Servizi Sociali locali e reso esecutivo da un decreto del giudice tutelare del luogo dove si trova il minore;
- b) giudiziale: quando la famiglia non è consenziente. In tal caso è disposto dal Tribunale per i Minorenni.

La stessa autorità che ha disposto l'affidamento, valutato l'interesse del minore, ne decreta la cessazione.

Partendo dalle disposizioni legislative vigenti in materia e dalle esperienze fino ad ora maturate nelle diverse realtà locali, si possono individuare alcuni "punti forti" che costituiscono la base per il rilancio e la buona riuscita dell'affidamento familiare:

- a) una tempestiva valutazione della situazione familiare e personale del bambino ed una previsione realistica dei possibili sviluppi della stessa, al fine di attivare al più presto gli interventi più idonei. Devono essere privilegiati prioritariamente gli interventi diretti a favorire, per quanto possibile, la permanenza del minore presso la sua famiglia, nel caso in cui i genitori, con il supporto dei servizi territoriali, siano in grado di svolgere il loro ruolo dal punto di vista affettivo ed educativo;
- b) l'elaborazione per ogni minore di uno specifico progetto che deve essere individuato dagli operatori dei servizi che dispongono l'affidamento, d'intesa con operatori degli altri servizi interessati, che deve essere conosciuto e, per quanto possibile, condiviso con tutti i protagonisti (famiglia d'origine, minore, soggetti affidatari). Il progetto deve contenere un'analisi della situazione personale e familiare, le modalità, i tempi di attuazione e la prevedibile durata dell'affidamento, gli interventi nei confronti della famiglia di origine, degli affidatari e del bambino (quando necessario), il tipo e la frequenza dei rapporti tra le due famiglie, i momenti di verifica periodica sull'andamento dell'affidamento;
- c) il sostegno della famiglia di origine durante l'affidamento, fondamentale per la riuscita del progetto, che deve essere finalizzato al massimo recupero possibile delle capacità genitoriali. Le esperienze fino ad ora condotte confermano che i familiari del bambino affidato assumono un atteggiamento più positivo e di maggiore collaborazione quando si sentono realmente aiutati a superare le loro difficoltà, e quando vedono positivamente considerato il loro ruolo, seppur limitato, nella vita del loro figlio da parte degli operatori e degli affidatari.

3. I SOGGETTI

L'affidamento è un aiuto temporaneo offerto ad un minore ed alla sua famiglia in difficoltà, attuato accogliendo un bambino o un ragazzo per il tempo necessario, fino a quando i problemi della sua famiglia non siano risolti: obiettivo di questo intervento è dunque il ricongiungimento del minore alla sua famiglia di origine.

Il diritto preminente, nella previsione del legislatore, è quello del minore, che ha diritto al mantenimento, all'educazione, all'istruzione e a delle relazioni affettive familiari, ed a crescere nella propria famiglia. Solo se l'ambiente non risulta idoneo a garantire questi diritti prende corpo l'ipotesi di un affievolimento del diritto del minore a crescere nel proprio nucleo familiare, che può essere affidato ad una famiglia o ad una persona singola a cui affidare la realizzazione di tali diritti.

La famiglia d'origine ha diritto ad essere sostenuta nella ricostruzione delle proprie capacità genitoriali, ed a mantenere un legame affettivo con il minore temporaneamente affidato, in vista del futuro ricongiungimento familiare.

Le capacità che i soggetti affidatari devono possedere sono connesse alle peculiarità delle problematiche del minore; l'intento è quello di affiancare il bambino "giusto" alla famiglia "giusta", cercando di promuovere un'effettiva corrispondenza tra disponibilità degli affidatari ed esigenze del minore.

Gli affidatari sono individuati tra le famiglie o le persone singole, che spontaneamente si sono rese disponibili per l'affidamento, opportunamente selezionate e valutate, e per le quali il Servizio Sociale abbia accertato:

- la disponibilità a partecipare, attraverso un valido rapporto educativo ed affettivo, alla maturazione del minore;
- la conoscenza dell'inesistenza di prospettive di adozione del minore affidato e della temporaneità del servizio;
- l'integrazione della famiglia nell'ambito sociale;
- la disponibilità al rapporto con i servizi socio-sanitari e con la famiglia d'origine.

Gli affidatari si impegnano a:

- provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione e all'istruzione del minore in affido;
- mantenere, anche in collaborazione con gli operatori dei servizi, validi rapporti con la famiglia d'origine del minore in affido, tenendo conto di eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- garantire che l'abitazione in cui viene accolto il minore sia organizzata in spazi idonei alle sue esigenze;

- assicurare un'attenta osservazione dell'evoluzione del minore in affidamento, con particolare riguardo alle condizioni psico-fisiche ed intellettive, alla socializzazione ed ai rapporti con la famiglia d'origine;
- assicurare la massima discrezione circa la situazione del minore in affidamento e della famiglia d'origine.

Le famiglie d'origine si impegnano a:

- favorire, anche in collaborazione con gli operatori dei servizi territoriali e con gli affidatari, il rientro del minore in famiglia;
- rispettare modalità, orari e durata degli incontri con il minore, previamente concordati con gli operatori dei servizi nel rispetto delle esigenze del minore stesso e delle eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- contribuire, a seconda delle proprie possibilità economiche, alle spese relative al minore.

Il minore ha il diritto di:

- essere adeguatamente preparato ed ascoltato, oltre ad avere le informazioni necessarie alla comprensione del progetto che lo riguarda;
- mantenere i rapporti con la propria famiglia d'origine;
- mantenere i rapporti con la famiglia affidataria, anche a conclusione del progetto di affidamento, laddove non vi siano motivazioni contrarie.

4. I SERVIZI

Gli Enti locali, titolari delle funzioni di servizio sociale, hanno un ruolo centrale come soggetti erogatori di prestazioni e servizi e sono, pertanto, gli organismi che decidono sulle iniziative da attuare in favore dei minori con problematiche sociali.

Gli operatori del servizio sociale dell'Ente locale rappresentano il perno centrale attorno cui ruotano le attività e i servizi relativi all'affidamento.

Sono gli operatori dei servizi sociali, che accertano le condizioni di bisogno della famiglia d'origine, al fine di garantire il rispetto dei diritti dei minori e il sostegno alle famiglie d'origine per il recupero delle proprie capacità genitoriali. Sono questi operatori che affiancano la famiglia d'origine e il minore, progettando e concordando con loro dei progetti personalizzati che permettano al minore di crescere godendo dei diritti al mantenimento, all'educazione, all'istruzione e a delle relazioni affettive familiari soddisfacenti, e che permettano alla famiglia d'origine di ricostituirsi e quindi garantire al minore il diritto di crescere nella propria famiglia.

Gli operatori del Servizio Sociale accertano l'esistenza dei requisiti richiesti alle famiglie e ai singoli residenti disponibili all'affidamento, e curano l'inserimento del minore

presso il nucleo affidatario che meglio tutela e garantisce il rispetto dei diritti e degli interessi del minore stesso. E' agli operatori del servizio sociale locale che è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, la vigilanza durante l'affidamento e l'obbligo di tenere costantemente informati il giudice tutelare o il tribunale per i minorenni, anche attraverso le relazioni periodiche.

Gli operatori del servizio sociale territoriale costituiscono altresì elemento di raccordo fra le famiglie di origine e quelle affidatarie per la definizione e l'osservanza dei rispettivi ruoli; attuano interventi di sostegno psicologico ed educativo al minore e di consulenza alla famiglia affidataria e a quella naturale, avvalendosi anche, ove necessario, dell'apporto di altri servizi territoriali; svolge ogni utile azione per aiutare la famiglia di origine a superare le difficoltà che hanno determinato l'allontanamento del minore.

La Regione Lazio nell'ottica di sostenere l'attività dei servizi sociali degli Enti Locali per l'affidamento familiare di minori, all'interno del quadro normativo di riferimento e con l'accordo dei servizi sociali degli Enti Territoriali, promuove una politica per lo sviluppo di una rete di Servizi per l'affidamento familiare gestita dagli Enti locali che, ai livelli di aggregazione territoriali più adatti nei diversi ambiti regionali, svolga le seguenti funzioni:

- sensibilizzazione all'affido attraverso campagne permanenti;
- informazione e formazione delle persone disponibili all'accoglienza;
- valutazione delle disponibilità all'affido;
- consulenza e supporto nei confronti degli operatori sociosanitari territoriali in relazione alla costruzione e gestione del progetto d'affido;
- abbinamento risorsa –minore;
- predisposizione e aggiornamento di Banche Dati dei minori in affido, delle risorse reperite e formate e conseguente rilevazione statistica;
- programmazione, verifica, riflessione tecnica e documentazione sulle attività svolte e sulla qualità dei progetti e dei servizi erogati;
- conduzione dei gruppi di sostegno agli affidatari;
- cura della rete di rapporti con altri Servizi ed Associazioni.

I servizi sociali degli Enti Locali, e i Servizi per l'affido, ciascuno per le attività di propria competenza, nel rispetto delle competenze ed attribuzioni stabilite dall'ordinamento giuridico, possono coinvolgere e valorizzare le risorse presenti sul territorio, relative ad altri servizi pubblici e/o soggetti del privato sociale.

5. LA VIGILANZA

La vigilanza sull'insieme delle attività connesse all'affidamento familiare (abbinamento mirato minore/famiglia affidataria, inizio dell'affido, verifica del progetto individuale e rimozione delle cause che hanno allontanato il minore dalla famiglia originaria, fino ad arrivare alla conclusione del progetto) è competenza dei servizi sociali degli Enti Locali in collegamento con gli altri servizi competenti in materia.

Il Servizio che effettua la vigilanza, quando verifica (insieme alla famiglia affidataria e al nucleo d'origine del minore) la possibilità del rientro del minore nella sua famiglia o comunque dispone la conclusione dell'inserimento extra familiare, adotta tutte le iniziative per la cessazione dell'affido.

6. DATI STATISTICI

L'ufficio di piano del distretto socio-assistenziale effettua la raccolta di dati ed elaborazioni statistiche sui casi di affidamento effettuati, sui minori in affidamento presso le strutture familiari e sui risultati raggiunti, sulla base delle indicazioni fornite e le scadenze richieste, dalla Direzione dei Servizi Sociali della Regione Lazio.

7. CONCLUSIONE DELL'AFFIDAMENTO

Un affidamento non può definirsi riuscito o meno in base alla durata ed al rientro del minore nella sua famiglia di origine; un buon affidamento è tale, se pone l'attenzione sul minore e sulle sue esigenze, se ne favorisce il naturale sviluppo psico-fisico, se favorisce la nascita di un legame affettivo significativo del minore con la famiglia affidataria e con i genitori d'origine, nella consapevolezza che il bambino può essere aiutato da più persone ma è necessario che tra le stesse non esistano competizioni e rivalità.

La conclusione dell'affidamento è stabilita con provvedimento dell'Autorità che ha disposto l'affidamento medesimo, quando le difficoltà della famiglia d'origine siano complessivamente superate o nel caso in cui la prosecuzione dell'intervento non sia più nell'interesse del minore.

Le persone coinvolte nel progetto vanno informate dagli operatori dei servizi territoriali sull'andamento dell'affidamento e sulla valutazione relativa alla conclusione dello stesso.

Gli operatori, in collaborazione con gli organismi inseriti nella rete dei servizi, hanno il compito di preparare tutti i soggetti coinvolti ad affrontare la conclusione

dell'affidamento, attraverso un'azione di sostegno al rientro del minore, rivolta al bambino, alla sua famiglia e alla famiglia affidataria.

8. INTERVENTO REGIONALE

La Regione intende promuovere l'istituto dell'affidamento familiare non solo per i minori temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo, ma anche per i minori inseriti in comunità di tipo familiare, per i quali si deve favorire, ove possibile, il passaggio dalle strutture residenziali stesse alle famiglie, lasciando il compito alle predette strutture di prendersi cura dei minori per i quali non risulti assolutamente possibile l'affidamento familiare.

Si ribadisce l'esigenza che per ogni minore venga predisposto uno specifico progetto che deve contenere:

- a) un'analisi della situazione personale e familiare del minore;
- b) le modalità, i tempi di attuazione e la prevedibile durata dell'affidamento;
- c) gli interventi nei confronti della famiglia di origine, degli affidatari e del bambino;
- d) il tipo e la frequenza dei rapporti tra le due famiglie, i momenti di verifica periodica sull'andamento dell'affidamento.

Con la deliberazione della Giunta Regionale del 3 agosto 2006, numero 500, ha preso l'avvio il percorso che la Regione intende effettuare per favorire la più ampia diffusione di questo istituto e ha destinato a tal fine una quota delle risorse del Fondo nazionale per le Politiche Sociali al finanziamento di progetti operativi che i distretti hanno inserito nel proprio Piano di Zona con lo scopo di sensibilizzare e coinvolgere le famiglie residenti nel territorio sull'istituto dell'affidamento familiare. Attraverso detti progetti i distretti hanno individuato iniziative di coinvolgimento e previsioni dei tempi di reclutamento e formazione del personale, nonché delle famiglie interessate all'affidamento, e dei tempi di avvio dei progetti.

Si è voluto in tal modo sostenere gli enti locali nella ricerca, spesso difficoltosa, delle risorse umane da destinare specificamente alla realtà dell'affido e nella creazione di una rete di collegamento tra organismi, associazioni e gruppi di volontariato interessati alle problematiche minorili.

La Regione vuole intervenire attivamente per garantire il diritto di ogni minore a crescere ed essere educato nell'ambito di un idoneo ambiente familiare e per rendere effettivo il diritto alla genitorialità da parte di quelle persone e di quei nuclei familiari ritenuti idonei ad accogliere un minore in situazione di difficoltà o assistito presso una struttura residenziale.

Con il presente provvedimento, vengono sostenuti i Comuni nell'incentivazione dell'istituto dell'affidamento familiare, perseguendo l'interesse del minore attraverso forme di sostegno agli interventi e i servizi per l'affidamento familiare.

9. PIANO DISTRETTUALE PER L'AFFIDAMENTO FAMILIARE

Il Piano distrettuale per l'affidamento familiare è lo strumento fondamentale attraverso cui il Comune di Roma ed i Comuni del distretto, associati tra di loro e con il concorso di tutti i soggetti attivi nella progettazione, possono disegnare il sistema integrato di interventi e servizi sociosanitari socio-assistenziali, con riferimento agli obiettivi strategici, agli strumenti realizzativi e alle risorse da attivare, per garantire il diritto del minore alla famiglia.

Il Piano distrettuale per l'Affidamento Familiare si compone di un documento denominato "Piano per il Sostegno Finanziario per l'Affidamento Familiare" e di un documento denominato "Piano dei Progetti per l'Affidamento Familiare".

Il contenuto minimo obbligatorio del Piano distrettuale per l'Affidamento Familiare è rappresentato dal "Piano per il Sostegno Finanziario per l'Affidamento Familiare", a cui può eventualmente aggiungersi un "Piano dei Progetti per l'Affidamento Familiare".

Il Piano per il Sostegno Finanziario per l'Affidamento Familiare rappresenta lo strumento con il quale il Comune di Roma ed i Comuni od enti capofila di distretto socio-assistenziale, programmano il sostegno finanziario alla famiglia o alla persona singola affidatarie di minori. Ai fini del sostegno finanziario sono considerate beneficiarie anche la famiglia o la persona singola, presso cui sono collocati i minori affidati ai servizi sociali comunali.

Il Piano dei Progetti per l'Affidamento Familiare invece rappresenta lo strumento con il quale il Comune di Roma ed i Comuni od Enti capofila di distretto pianificano progetti per la realizzazione di attività e servizi relativi all'affidamento familiare.

Il Comune di Roma ed i Comuni od enti capofila di distretto socio-assistenziale, sulla base della specifica conoscenza delle realtà e delle esigenze territoriali di cui sono espressione, possono destinare una percentuale dei finanziamenti annuali, destinati dalla Regione Lazio alle politiche per l'affidamento familiare, a progettualità afferenti alle attività e servizi l'affidamento familiare, diverse da quelle relative al Sostegno Finanziario per l'Affidamento Familiare.

La percentuale massima destinabile a tali progettualità è fissata con Deliberazione di Giunta Regionale.

E' possibile pianificare tali progettualità solo se in tutto il territorio di riferimento è prevista l'assegnazione di un importo minimo da corrispondere come assegno base alla

famiglia o alla persona singola affidatarie di minori., e alla famiglia o alla persona singola, presso cui sono collocati i minori affidati ai servizi sociali comunali.

Non rientrano tra le progettualità finanziabili quelle rivolte al sostegno delle strutture residenziali per minori o ai servizi resi tramite queste strutture.

10. SOSTEGNO FINANZIARIO PER L’AFFIDAMENTO FAMILIARE

A - Sostegno finanziario

Il 4° comma dell’art. 5 della legge 184/1983 stabilisce che “Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, intervengono con misure di sostegno e di aiuto economico in favore della famiglia affidataria”.

Già nella previsione di legge, che pure statuisce l’importanza della figura della famiglia affidataria, è rappresentata la problematica legata al sostegno finanziario che a queste andrebbe riconosciuto, che incontra un limite nelle disponibilità finanziarie dei bilanci comunali. In questo quadro, l’intervento della Regione Lazio si configura come un supporto ai distretti, e per il loro tramite ai Comuni, per la realizzazione di un sistema, il più possibile omogeneo, di sostegno finanziario alle famiglie affidatarie, e di una prassi omogenea e condivisa di interventi per le politiche per l’affidamento familiare.

Il sostegno finanziario posto in essere dalla Regione Lazio, inserendosi nel contesto della normativa e delle buone prassi nazionali, non si configura come una sorta di “retribuzione” per un servizio reso dalle famiglie ed ai single affidatari, né come rimborso di tutte le spese da queste sostenute, nell’educare e curare il minore in affido. Si tratta a tutti gli effetti di un aiuto forfettario volto alla realizzazione della previsione legislativa.

Il sostegno finanziario si realizza mediante la previsione di due diverse tipologie di aiuti economici: l’assegno base e il sussidio integrativo.

L’assegno di base è una misura di sostegno forfettario, a favore dei beneficiari, per contribuire alle spese ed alle prestazioni di ogni natura, fornite dagli stessi al minore in affido. E’ attribuito a tutti i nuclei affidatari cui è stato affidato o dove è stato collocato dai servizi sociali del comune, il minore.

Il sussidio integrativo è una misura di sostegno aggiuntiva rispetto a quella dell’assegno base, che si realizza quando, in relazione al minore in affido, ricorrano situazioni particolari come:

- situazioni complesse, per problematiche di natura fisica, psichica e sensoriale che comportino spese rilevanti per la famiglia o la persona affidataria;
- spese di natura medica;
- spese di natura scolastica;

Il sussidio integrativo, relativo alle situazioni complesse, è corrisposto solo quando ricorrano le particolari esigenze che le giustificano, descritte nel progetto individuale del minore.

Le spese di natura medica e scolastica sono rimborsabili dietro presentazione di adeguata documentazione che le attesti.

B- Beneficiari

I beneficiari dei finanziamenti previsti nei piani di Sostegno Finanziario per l’Affidamento Familiare, sono tutte le famiglie e le persone singole affidatarie di minori, per i quali esiste un atto di affidamento della competente autorità giudiziaria. Parimenti sono considerate beneficiarie le famiglie e le persone singole presso le quali sono collocati i minori affidati ai servizi sociali comunali.

Il contributo erogato per l’affido a tempo parziale è proporzionale rispetto al contributo erogato per l’affido a tempo pieno.

11. PROGETTI PER L’AFFIDAMENTO FAMILIARE

La Regione Lazio pur ritenendo centrale per le politiche relative all’affidamento familiare, garantire prioritariamente il sostegno finanziario ai nuclei affidatari, sostiene il Comune di Roma e i Comuni od enti capofila di distretto nella progettazione di attività e servizi volti a sostenere l’affidamento familiare.

L’ambito territoriale di riferimento delle progettualità è l’intero distretto socio-assistenziale o il territorio comunale di Roma.

Le progettualità attivabili sono quelle:

- progetti per informare, sensibilizzare, orientare la cittadinanza rispetto i temi dell’affido e i servizi territoriali presenti sul territorio di riferimento;
- progetti di formazione, sostegno e aggiornamento, anche attraverso gruppi di mutuo aiuto, rivolti alle famiglie affidatarie, alle famiglie d’origine, agli operatori dei servizi
- progetti di sviluppo ed integrazione di banche dati relative alle famiglie affidatarie
- progetti di informatizzazione delle attività legate all’affidamento familiare;
- progetti per attività di sostegno e recupero delle capacità genitoriali delle famiglie di origine
- progetti per la programmazione, verifica, riflessione tecnica e documentazione sulle attività svolte e sulla qualità dei progetti e dei servizi erogati;
- progetti per copertura assicurativa dei minori in affidamento familiare;

- progetti sperimentali “dedicati” a particolari esigenze dei minori in affidamento familiare (adolescenti, patologie sanitarie, stranieri, minori maltrattati etc.).

Possono essere presentati progetti per dare copertura assicurativa al minore in affido, sia per gli infortuni che possono occorrere al minore durante il periodo dell'affidamento familiare, sia per i danni materiali o personali che il minore affidato può provocare a terzi.

Nel caso siano presentate progettualità di sviluppo ed integrazione di banche dati, o comunque di progetti di informatizzazione, le specifiche tecnico-funzionali progettuali devono essere allegate alla documentazione relativa al Piano dei Progetti per l’Affidamento Familiare. La Regione Lazio, al fine di omogeneizzare ed integrare i diversi sistemi informativi distrettuali, all’interno di un corretto rapporto dialettico e collaborativo con i distretti socio-assistenziali, ha facoltà di proporre delle integrazioni alle specifiche tecnico-funzionali progettuali.

Nel caso di progettualità volte alla programmazione, verifica, riflessione tecnica e documentazione sulle attività svolte e sulla qualità dei progetti e dei servizi erogati, la relativa documentazione progettuale conclusiva deve essere trasmessa alla Regione Lazio.

12. PIANO DISTRETTUALE PER L’AFFIDAMENTO FAMILIARE

A- Periodo di riferimento

Il piano ha durata annuale ed il periodo di riferimento è quello compreso tra il primo gennaio e il 31 dicembre dell’anno di riferimento.

B - Enti proponenti

Il piano distrettuale per l’affido deve essere presentato dal Comune di Roma e dai Comuni od Enti capofila di distretto appartenenti alla Regione Lazio.

C- Forma e Contenuto del piano

Il piano distrettuale rappresenta un documento di sintesi, delle politiche dell’affido attuate nel distretto socio-assistenziale o nel territorio del Comune di Roma, e non una raccolta di progetti e dati riferiti a livello sub distrettuale o sub comunale, che quindi restano nella disponibilità del soggetto che redige il piano.

Il contenuto minimo obbligatorio del Piano distrettuale per l’Affidamento Familiare è rappresentato dal Piano per il Sostegno Finanziario all’Affidamento Familiare, a cui può aggiungersi un Piano dei Progetti per l’Affidamento Familiare.

Il contenuto minimo del Piano per l’Affidamento Familiare deve riportare:

1. il periodo di riferimento;
2. una relazione sintetica sullo stato dell'affido nel distretto per quanto attiene lo stato dei diversi attori coinvolti:
 - a. minori in affido (compresi quelli ospitati in strutture);
 - b. i servizi sociali e gli operatori che operano per l'affido;
 - c. le famiglie d'origine;
 - d. le famiglie affidatarie;
 - e. gli operatori del terzo settore attivi nel settore dell'affido;
3. i progetti per l'affido in corso nel territorio del distretto, con indicazione del nome del progetto, una breve descrizione, il finanziamento complessivo, l'ente finanziatore e la tipologia di utenza destinataria dei servizi realizzati dal progetto;
4. l'eventuale indicazione della presenza di un Piano dei Progetti per l'Affidamento Familiare; in questo caso occorre anche indicare:
 - a. l'assegno base corrisposto nel territorio di riferimento;
 - b. l'importo complessivo destinato al Piano per il Sostegno Finanziario all'Affidamento Familiare
 - c. l'importo complessivo destinato al Piano dei Progetti per l'Affidamento Familiare.
5. le criticità esistenti per l'affido.

Il piano deve riportare nel frontespizio l'indicazione dei referenti tecnici ed\od amministrativi per il piano distrettuale di intervento per l'affidamento familiare, un loro recapito telefonico, fax, e, dove possibile, un loro indirizzo di posta elettronica.

C.1 Piano per il Sostegno Finanziario all'Affidamento Familiare

Il contenuto minimo del piano deve indicare:

1. le modalità di individuazione dei beneficiari del finanziamento, definite a livello di distretto;
2. le modalità di erogazione dei contributi ai beneficiari del finanziamento, definite a livello di distretto;
3. i dati statistici distrettuali, riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente di quello della presentazione del piano:
 - a. numero totale di minori in affidamento familiare e nelle strutture residenziali per minori;
 - b. numero totale di minori dati in affidamento alle famiglie affidatarie;
 - c. numero totale di minori dati in affidamento alle strutture per tipologia di struttura;
4. il preventivo delle risorse da impegnare a livello di distretto per gli assegni di assistenza di base;
5. il preventivo delle risorse da impegnare a livello di distretto per i sussidi integrativi;

C. 2 Piano dei Progetti per l'Affidamento Familiare

1. tabella riassuntiva che, per ogni progetto, riporta il nome del progetto, una breve descrizione e l'importo preventivato.

Per ogni progetto all'interno del piano deve poi essere indicato:

2. nome del progetto;
3. descrizione del progetto;
4. analisi del contesto territoriale e dei bisogni da soddisfare con il progetto;
5. finalità ed obiettivi e risultati attesi;
6. organizzazione del progetto;
7. descrizione delle attività progettuali nelle fasi realizzative;
8. tempi di realizzazione;
9. criteri e modalità di valutazione, e relativi indicatori ed obiettivi target

Nel caso in cui le progettualità programmate non possano concludersi entro i tempi di realizzazione indicati nel relativo progetto, i soggetti proponenti dovranno darne motivata comunicazione alla Direzione dei servizi sociali della regione Lazio, al fine di ottenerne la rimodulazione; in mancanza il progetto si considera concluso allo stato di attuazione nei termini previsti.

D- Modalità di approvazione del piano

I piani sono approvati con le medesime modalità utilizzate per l'approvazione dei piani di zona distrettuali di cui all'articolo 51 della l.r. 38/1996.

E- Presentazione del piano

Il piano deve essere presentato entro il 15 ottobre di ciascun anno.

I piani devono essere inviati all'Assessorato alle Politiche Sociali della Regione Lazio, Direzione Regionale Servizi Sociali, Viale del Caravaggio, 99 – 00147 Roma.

Il mancato invio del piano nei termini previsti dal presente provvedimento determina la non erogabilità dei finanziamenti regionali.

F - Assegno base

L'assegno base è corrisposto a tutti i nuclei affidatari e collocatari, non avendo alcuna rilevanza il fatto che si tratti o meno di nuovi affidi.

Il contributo per l'assegno base è calcolato su base mensile, a prescindere dalle modalità di erogazione determinate dal distretto di appartenenza.

L'entità dell'assegno base è determinata a livello distrettuale.

Il regolamento distrettuale determina, rispetto all'assegno base, il rateo per periodi di affido inferiori al mese.

G - Sussidio integrativo

Il sussidio integrativo è corrisposto a tutti i nuclei affidatari e collocatari, non avendo alcuna rilevanza il fatto che si tratti o meno di nuovi affidi.

La misura del sussidio integrativo prevista per i casi di problematiche complesse è stabilita dal servizio sociale del comune, deve essere indicata nel progetto educativo individuale ed è soggetta a verifiche e revisioni periodiche.

H - Spese mediche

Possono essere rimborsate le spese mediche, sostenute per il minore, nel periodo di riferimento. Le spese mediche rimborsabili sono quelle non coperte o parzialmente coperte (per la parte fuori copertura) dal SSN

Le spese mediche sono rimborsate a fronte di presentazione del documento comprovante la spesa.

I - Spese scolastiche

Possono essere rimborsate le spese scolastiche, sostenute per il minore, nel periodo di riferimento.

Tra le spese rimborsabili rientrano le tasse scolastiche, le spese per l'acquisto di libri e buoni mensa, e quelle per il trasporto scolastico.

Tra le spese scolastiche non rientrano quelle per le gite scolastiche.

Le spese scolastiche sono rimborsate a fronte di presentazione del documento comprovante la spesa.

13. ASSEGNAZIONE DEI FONDI REGIONALI

Le risorse indicate nel piano di riparto verranno liquidate dopo la verifica della coerenza dei piani distrettuali con le indicazioni di cui al presente provvedimento.

Nel caso in cui il piano distrettuale presenti delle lacune o delle difformità rispetto alle previsioni del presente provvedimento, la liquidazione delle risorse assegnate al distretto potrà avvenire solo successivamente alla produzione, e alla verifica, delle integrazioni al piano distrettuale richieste dalla Direzione dei Servizi Sociali della Regione Lazio.

La Regione Lazio, al fine di verificare l'effettiva attuazione delle politiche distrettuali rappresentate dal Comune di Roma e dagli Enti capofila di distretto all'interno dei piani, ha facoltà di richiedere rendicontazioni e relazioni intermedie, con lo stesso contenuto di quelle descritte nei successivi punti 14 e 15.

14. RENDICONTAZIONE

Il Comune di Roma e i Comuni od enti capofila di distretto devono presentare, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello con cui tali Enti hanno provveduto alla liquidazione degli impegni assunti con il piano distrettuale, una rendicontazione sull'impiego dei finanziamenti ricevuti, che tra le altre informazioni indichi le

determinazioni dirigenziali di spesa o , in alternativa, la determinazione dirigenziale con cui sono indicate tutte le spese effettuate e ne attesti l'avvenuta liquidazione.

La rendicontazione deve indicare anche il luogo in cui sono conservati gli atti comprovanti la rendicontazione presentata e ogni riferimento utile per garantire l'accesso a tali atti.

La rendicontazione dei Piani per il Sostegno Finanziario dell'Affidamento Familiare, inoltre, deve contenere l'indicazione, riferita ai minori in affidamento familiare, dei seguenti dati:

- il numero di minori per i quali è stato corrisposto il **contributo economico di base**;
- il numero di mesi complessivo, durante i quali è stato corrisposto il **contributo economico di base**;
- l'importo complessivo erogato alle famiglie affidatarie quale **contributo economico di base**;
- il numero di minori per i quali è stato corrisposto il **sussidio integrativo**;
- l'importo complessivo erogato alle famiglie affidatarie quale **sussidio integrativo**;
- il numero di minori per i quali è stato corrisposto il rimborso delle **spese mediche**;
- l'importo complessivo erogato alle famiglie affidatarie quale rimborso per **spese mediche**;
- il numero di minori per i quali è stato corrisposto il rimborso delle **spese scolastiche**;
- l'importo complessivo erogato alle famiglie affidatarie quale rimborso per **spese scolastiche**.

La rendicontazione dei Piani dei Progetti per l'Affidamento Familiare deve contenere l'indicazione delle spese sostenute per tipologie omogenee di costo, riferita a ciascun progetto realizzato.

La mancata rendicontazione comporta l'esclusione del distretto socio-assistenziale dal riparto dei finanziamenti regionali per l'affidamento familiare, a partire dal periodo di riferimento corrispondente a quello in cui si sarebbe dovuto presentare il rendiconto. La rendicontazione, presentata oltre i termini previsti, comporta la nuova inclusione del distretto socio-assistenziale al riparto dei finanziamenti regionali per l'affidamento familiare, a partire dal primo periodo di riferimento utile, non avendo effetto retroattivo.

E' facoltà della Direzione dei Servizi Sociali richiedere relazioni sintetiche intermedie per verificare lo stato di erogazione dei contributi di cui al presente provvedimento.

15. RELAZIONI CONCLUSIVE

Nel caso siano state realizzate progettualità per l'affidamento familiare, dovranno essere presentate delle relazioni progettuali conclusive che illustrino i principali risultati

progettuali ottenuti, nonché le misure ottenute rispetto gli indicatori scelti e l'analisi delle differenze tra i risultati raggiunti e i risultati attesi indicati ad inizio progetto.

16. RESIDUI

Le risorse non utilizzate in ambito distrettuale, perché non previste in fase di pianificazione nel piano distrettuale per l'affidamento familiare o perché non consuntivate tramite i rendiconti di fine periodo, rientrano nella disponibilità della Regione che provvederà a ridistribuirle fra i distretti, nel periodo di riferimento successivo, per le medesime finalità ed in ragione dei criteri sopra indicati.